



Spett.<sup>le</sup>  
C l i e n t e  
Sua Sede

Circolare n. 7 del 22 novembre 2022

**OGGETTO: fringe benefit e rimborso utenze domestiche – D.L. n.176/2022 “Decreto Aiuti Quater”**

A seguito della conversione in Legge del D.L. n°115/2022 e delle modifiche previste dal c.d. “decreto aiuto quater”, limitatamente al periodo d'imposta 2022, viene innalzato - da €.258,23- a €.3.000,00- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (fringe benefit) che non concorre a formare il reddito, già incrementata a €.600,00- dal precedente “decreto aiuti bis”. Sempre per il solo anno 2022, e nei limiti dell'importo di €.3.000,00- è possibile erogare o rimborsare ai dipendenti anche le spese sostenute per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Ricordiamo che i fringe benefit possono essere erogati tramite card/buoni acquisto per supermercati, piattaforme di shopping on line, e altre forme già previste di welfare aziendale, e non possono essere concessi in forma di somme di denaro, ad esclusione dei rimborsi per le utenze domestiche.

Riguardo il limite così determinato (€.3.000,00-), l'Agenza delle Entrate ha chiarito che questo non costituisce una franchigia e che, quindi, “nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600”, ora €.3.000,00- (rif. circ. n°35/E del 4/11/22).

Ricordiamo che tale fringe benefit, sempre per il solo anno corrente, si aggiunge all'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli concessi ai dipendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (benzina, gasolio, GPL e metano ed ivi compresi i “buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici” – rif. circ. AdE n°27/E), nel limite di 200 euro per ciascun lavoratore – anche tale limite non è considerato franchigia, quindi al suo superamento sarà assoggettato l'intero importo del benefit.

**Principi generali:**

Alla luce di quanto previsto dall'art. 51 c. 1 del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. “principio di cassa allargato”).

Ciò riguarda anche i benefit erogati mediante voucher, che si considerano percepiti dai dipendenti quando essi sono nelle effettive disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Chiarito ciò, i fringe benefit riferiti all'anno 2022, per beneficiare di questo regime fiscale di favore, dovranno essere erogati entro il 12 gennaio 2023, così come gli stipendi e le somme afferenti il rapporto di lavoro; contrariamente tutte le somme saranno considerate di competenza fiscale dell'anno successivo.

Vi preghiamo di porre particolare attenzione a questa disposizione dato che non è un elemento conosciuto dallo Studio, e nulla potremmo fare per la regolarizzazione, e che ha effetti diretti sulla compilazione delle CU e del mod.770, e soprattutto foriero di eventuali contestazioni da parte dei lavoratori e degli organi di vigilanza.

In sintesi:

- per il solo anno 2022, nei limiti di €3.000,00- tutti i fringe benefit concessi dall'azienda ai lavoratori dipendenti e il rimborso delle bollette/fatture per le utenze – per le modalità di erogazione rimandiamo alla nostra precedente informativa in materia;
- i fringe benefit erogati sono costi del personale a carico dell'azienda e deducibili dal reddito di impresa – sono concessioni e regalie aziendali del tutto facoltative, ad esclusione di clausole specifiche previste dagli accordi collettivi aziendali o regolamenti interni e di holding;
- i fringe benefit possono essere erogati anche “ad personam”, ma è vivamente consigliata una politica di gestione di tali benefit ispirata ad equità e correttezza;
- è necessario porre attenzione ai benefit già concessi o concordati ai lavoratori e già erogati nell'anno, come le autovetture concesse ad uso promiscuo, gli interessi sui prestiti ai lavoratori e i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, ai dipendenti;
- il cd. Bonus Carburante (rif. c.d. “decreto Ucraina”) pari a €200,00- si aggiunge all'importo di €3.000,00- per i fringe benefit, e tale somma totale è esente da ogni e qualsiasi imposizione fiscale e previdenziale, così come previsto dall'art.51 c.3 del TUIR;
- le disposizioni qui illustrate riguardanti i fringe benefit fino a €3.000,00- sono applicabili anche ai soggetti che percepiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, come gli amministratori di società che percepiscono compenso e i collaboratori coordinati e continuativi, mentre il c.d. bonus Carburante ai soli lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti.

Per qualsiasi dubbio o difficoltà saremo lieti di darvi assistenza.

Grati per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

**STUDIO FRIGERIO**  
**Consulenti del Lavoro Associati**